



Corso di formazione

SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI  
LAVORO

Titolo modulo

**Il Sistema Sicurezza**

1



- Il sistema sicurezza
- I componenti del sistema sicurezza
- I loro compiti e relative responsabilità

2

# La continuità nel tempo



3

## IL "SISTEMA SICUREZZA"

**DIRIGENTI  
PREPOSTI**

**DATORE DI  
LAVORO**

**RAPPRESENTANTE  
DEI LAVORATORI**

**DITTE  
ESTERNE**

**MEDICO  
COMPETENTE**

**SERVIZIO DI  
PREVENZIONE E  
PROTEZIONE  
e il suo RESPONSABILE**

**PROGETTISTI  
COSTRUTTORI  
FORNITORI  
INSTALLATORI**

**LAVORATORI**

4

# Vediamo i compiti che contraddistinguono ogni singolo ruolo



5

## DATORE DI LAVORO

«DATORE DI LAVORO»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa.**



6

**QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI**

Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

➤ **INDIVIDUARE E VALUTARE TUTTI I RISCHI PRESENTI NELL'AZIENDA, OVVERO NELL'UNITA' PRODUTTIVA**



➤ **INDIVIDUARE LE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ED I D.P.I. RITENUTI IDONEI A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE**

7

**QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI**

Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

ELABORARE UN **DOCUMENTO CONTENENTE TUTTI I RISCHI RILEVATI** ED I **CRITERI ADOTTATI** PER LA LORO VALUTAZIONE, CUSTODITO PRESSO L'AZIENDA E RESO CONSULTABILE DAGLI AVENTI DIRITTO.



8

**QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI**

Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

ESSO È REDATTO INSIEME AL **RESPONSABILE DEL S.P.P.**, AL **MEDICO COMPETENTE**, QUANDO VI SIA OBBLIGO DI **SORVEGLIANZA SANITARIA**, E PREVIA CONSULTAZIONE DEL **RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI**.



VIENE AGGIORNATO AD OGNI CAMBIAMENTO DEI PROCESSI LAVORATIVI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI



9

**QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI**

Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

➤ **PREDISPORRE IL PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE PIU' OPPORTUNE PER MIGLIORARE E GARANTIRE NEL TEMPO I LIVELLI DI SICUREZZA E PREVENZIONE**

➤ **ORGANIZZARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DESIGNARNE IL RESPONSABILE E GLI ADDETTI**

➤ **DESIGNARE GLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE, DEL PRIMO SOCCORSO, DELL'ANTINCENDIO, DELL'EVACUAZIONE, ECC**

➤ **AGGIORNARE I CRITERI DI PREVENZIONE ALLE MUTATE ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE DELL'AZIENDA ED ALLE SOPRAVVENUTE EVOLUZIONI DELLA TECNOLOGIA**



10

**QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI**

Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

➤ **RICHIEDERE L'OSSERVANZA** DA PARTE DI TUTTI DELLE **NORME VIGENTI** E DELLE MISURE AZIENDALI ADOTTATE IN MATERIA DI PREVENZIONE.



➤ **RIDURRE** AL MINIMO IL NUMERO DEI LAVORATORI ESPOSTI A **RISCHI PARTICOLARI**, E LIMITARNE L'ESPOSIZIONE AI SOLI DIPENDENTI IN POSSESSO DI ADEGUATA PREPARAZIONE

➤ **FORNIRE AI LAVORATORI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA.**



11

**QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI**

Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

➤ **PERMETTERE AL R.L.S. DI VERIFICARE, PER CONTO DEGLI STESSI DIPENDENTI, LE MISURE ADOTTATE IN MATERIA.**

➤ **RAPPORTARE LE MISURE ADOTTATE ALLE ESIGENZE AMBIENTALI E SOCIALI** AFFINCHÉ NON ARRECHINO PREGIUDIZIO ALLE COMUNITA' LIMITROFE ALL'AZIENDA.

➤ **COMUNICARE** IN VIA TELEMATICA ALL'INAIL, NONCHÉ PER LORO TRAMITE, AL S.I.N., ENTRO 48 ORE DALLA RICEZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO, ....., I DATI E LE INFORMAZIONI RELATIVI AGLI **INFORTUNI SUL LAVORO** CHE COMPORNO L'ASSENZA DAL LAVORO **DI ALMENO UN GIORNO**, ESCLUSO QUELLO

DELL'EVENTO E, A FINI ASSICURATIVI, QUELLI RELATIVI AGLI INFORTUNI SUL LAVORO CHE COMPORNO UN'ASSENZA AL LAVORO SUPERIORE A TRE GIORNI;



12

**Obblighi non delegabili**

**IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ DELEGARE:**

- **LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI CON LA CONSEGUENTE ELABORAZIONE DEL RELATIVO DOCUMENTO**
- **LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI**

**Articolo 299**

**esercizio di fatto di poteri direttivi**

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

**Articolo 55**

**Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**

1. E' punibile con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro che viola l'articolo 29, comma 1;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, commi 1, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolge attività di progettazione lavorativa di rischi biologici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere c) e d), di attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività di pilotaggio del Titolo IV caratterizzate dalla contemporanea di più imprese e la cui attività presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.

3. E' punibile con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che omette il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) in occasione degli elementi di cui all'articolo 26, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

4. E' punibile con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che omette il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) in occasione degli elementi di cui all'articolo 26, comma 2, lettere a) e prima periodo, b).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12 bis, 18, comma 1, lettera a), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 45, comma 1;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);

c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), d), f) e g), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e) e 46, comma 2;

d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 19, comma 1, lettere a) e d) e prima parte, 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesimo pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3 ter.

e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g), p) seconda parte, s) e v), comma 4;

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo 29, commi 1, 25, comma 2, 41, comma 3;

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera d), con riferimento agli inquirenti superiori a tre giorni, b) e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere p) e q), con riferimento agli inquirenti superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 2;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera a);

14. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5, lettere g) con riferimento agli inquirenti superiori a tre giorni, e di cui all'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1985, n. 1124.



**D. LGS. 81/08 - DEFINIZIONI**

**DIRIGENTE**

**PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL'INCARICO CONFERITOGLI, ATTUA LE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO ORGANIZZANDO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA E VIGILANDO SU DI ESSA**

**Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

Come è facilmente intuibile, la figura del **Datore di Lavoro**, unitamente al **Dirigente** assume la massima **posizione di garanzia** nei confronti dei lavoratori



### D. LGS. 81/08 - DEFINIZIONI

#### PREPOSTO

PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NEI LIMITI DEI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL'INCARICO CONFERITOGLI, **SOVRINTENDE ALLA ATTIVITÀ LAVORATIVA E GARANTISCE L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE, CONTROLLANDONE LA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI ED ESERCITANDO UN FUNZIONALE POTERE DI INIZIATIVA**

### Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

**a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;**

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

### Articolo 19 - Obblighi del preposto

c) **richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza** e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

### Articolo 19 - Obblighi del Preposto

f) **segnalare tempestivamente** al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, **sia ogni altra condizione di pericolo** che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della Formazione ricevuta;

g) **frequentare appositi corsi di formazione** secondo quanto previsto dall'articolo 37.

### Formazione dei DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un **aggiornamento periodico** in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

**a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;**

**b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;**

**c) valutazione dei rischi;**

**d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione**



### IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

**Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.** L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
- In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**
- Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.
- Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
- Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.**



### ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;**
- è consultato preventivamente** e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato** sulla designazione del **responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione**, alla **attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;**



### ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- è consultato** in merito all'organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;**



### ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica annuale;**
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;



### ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.**




### ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, **su sua richiesta** e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del **DVR**.
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, **su loro richiesta** e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del **DUVRI**



31

### IL "SISTEMA SICUREZZA"



32

### SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi**

1. ....il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di **primo soccorso**, nonché **di prevenzione incendi e di evacuazione**,.....dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.



33

### SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis **deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.**

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 **è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento** nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo ..omissis



34

### SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il SPP è costituito da una o più persone incaricate di coadiuvare il Datore di Lavoro nella corretta applicazione delle misure di sicurezza in azienda

Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui sopra, è necessario essere in possesso di un **titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore** nonché di un **attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione** adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative



35

### SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 26 GENNAIO 2006  
ACCORDO SULLA FORMAZIONE PER ASPP E RSPP

I percorsi formativi per ASPP e RSPP, sono strutturati in tre moduli: A, B e C.

#### Modulo A

Costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La sua durata è di 28 ore.

#### Modulo B

Moduli di specializzazione, i corsi devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Le durate variano da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore (ATECO) di riferimento.

#### Modulo C (solo per RSPP)

Per ASPP e RSPP sono previsti anche corsi di aggiornamento (anche con formazione a distanza) che devono essere riferiti al settore produttivo di riferimento e orientati verso le innovazioni tecniche/organizzative nel campo delle misure di prevenzione ed all'aggiornamento normativo.

Per il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione la durata dell'aggiornamento varia da 40 a 60 ore modulabili nell'arco del quinquennio (in media 8 o 12 ore ogni anno) a seconda dei settori di attività

Per gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione la durata è di 28 ore modulabili nell'arco del quinquennio (in media 6 ore ogni anno) per tutti i settori di attività

36

## RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



PERSONA IN POSSESSO DELLE CAPACITÀ E DEI REQUISITI PROFESSIONALI, DESIGNATA DAL DATORE DI LAVORO, A CUI RISPONDE, PER COORDINARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI;

37

## COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE


Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i **sistemi di controllo di tali misure**;



38

## SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO



39

## COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica annuale;
- a fornire ai lavoratori le informazioni relative alla loro mansione.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni svolte



40

## IL "SISTEMA SICUREZZA"

DIRIGENTI  
PREPOSTI

DATORE DI  
LAVORO

RAPPRESENTANTE  
DEI LAVORATORI

DITTE  
ESTERNE

MEDICO  
COMPETENTE

SERVIZIO DI  
PREVENZIONE E  
PROTEZIONE  
e il suo RESPONSABILE

PROGETTISTI  
COSTRUTTORI  
FORNITORI  
INSTALLATORI

LAVORATORI

41

## MEDICO COMPETENTE

Specialista in medicina del lavoro o specializzazione equipollente

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. omissis;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- omissis;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;



42

## MEDICO COMPETENTE

- f) ommissis;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) **informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;**
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) ommissis
- m) ommissis
- n) Ommissis...



## LA SORVEGLIANZA SANITARIA


La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia

ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) **visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;**
- b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La **periodicità** di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, **in una volta l'anno**. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;



## LA SORVEGLIANZA SANITARIA

- c) OMISSIS;
- d) OMISSIS;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro.
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva.**
- 2-bis OMISSIS.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. **Nei casi ed alle condizioni previste dalla legge, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.**
5. OMISSIS



## LA SORVEGLIANZA SANITARIA

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

**a) idoneità;**

**b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o**

**limitazioni;**

**c) inidoneità temporanea;**

**d) inidoneità permanente**



## LA SORVEGLIANZA SANITARIA

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. **Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.**



## ATTIVITA' PER LE QUALI E' OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA

- Esposizione a fumi di saldatura
- Esposizione ad elevate variazioni termiche (freddo o calore)
- Esposizione a vibrazioni, **se superiore a determinati valori**
- Esposizione a rumore, **se superiore a determinati valori**
- Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
- Esposizione ad agenti biologici
- Movimentazione manuale dei carichi **se superiore a determinati valori**
- Esposizione a radiazioni ottiche artificiali
- Esposizione a campi elettromagnetici
- Utilizzo di macchine munite di videotermine, per più di 20 ore medie settimanali
- Utilizzo di agenti chimici pericolosi, se rilevanti per la salute e non a basso rischio per la sicurezza dei lavoratori
- Svolgimento di alcune mansioni particolari



**MANSIONI PARTICOLARI**

**MANSIONI PER LE QUALI È RICHIESTO L'ACCERTAMENTO AL FINE DI VERIFICARE L'ASSENZA DI DIPENDENZA DA ALCOOL**

- Legge 30 marzo 2001, n°125
- Provvedimento emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006
- ADDETTI ALLA GUIDA DI VEICOLI STRADALI (patente B,C,D,E)
- ADDETTI ALLA GUIDA DI MACCHINE PER LA MOVIMENTAZIONE DI TERRA O DI MERCI
- ADDETTI A LAVORI IN QUOTA
- ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO
- ADDETTI AL COMPARTO
- DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI
- ECC.



49

**MODALITA' DI EFFETTUAZIONE**

- VISITA MEDICA GENERALE
- ANAMNESI
- PRELIEVO EMATICO
  - Etanolo ematico
  - Gamma gt



50

**MANSIONI PARTICOLARI**

**MANSIONI PER LE QUALI È RICHIESTO L'ACCERTAMENTO AL FINE DI VERIFICARE L'ASSENZA DI DIPENDENZA DA SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI**

- D.P.R. 09 ottobre 1990, n°309
- Legge 05 giugno 2003, n°131
- Provvedimento emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2007 (Allegato I)
- ADDETTI ALL'AUTOTRASPORTO (patente C,D,E)
- ADDETTI ALLA GUIDA DI MACCHINE PER LA MOVIMENTAZIONE DI TERRA O DI MERCI
- ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO



51

**MODALITA' DI EFFETTUAZIONE**

- VISITA MEDICA GENERALE
- ANAMNESI
- PRELIEVO DELLE URINE
  - Due campioni
  - Ricerca THC



52

**IL "SISTEMA SICUREZZA"**

**DIRIGENTI  
PREPOSTI**

**DATORE DI  
LAVORO**

**RAPPRESENTANTE  
DEI LAVORATORI**

**DITTE  
ESTERNE**

**MEDICO  
COMPETENTE**

**SERVIZIO DI  
PREVENZIONE E  
PROTEZIONE**

**PROGETTISTI  
COSTRUTTORI  
FORNITORI  
INSTALLATORI**

**LAVORATORI**

**e il suo RESPONSABILE**

53

**DEFINIZIONE DI LAVORATORE**

⇒ **PERSONA** CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, SVOLGE UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA **NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE** DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, **CON O SENZA RETRIBUZIONE**, ANCHE AL SOLO FINE DI **APPRENDERE UN MESTIERE, UN'ARTE O UNA PROFESSIONE**, ESCLUSI GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

⇒ **SOCIO LAVORATORE** DI SOCIETÀ ANCHE DI FATTO, O COOPERATIVE, CHE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITÀ PER CONTO DELLA SOCIETÀ STESSA

⇒ **L'ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE** DI CUI ALL'ART. 2549 DEL CODICE CIVILE

⇒ **IL SOGGETTO** BENEFICIARIO DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO ED I **VOLONTARI**

⇒ **ALLIEVO** DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE CHE UTILIZZA LABORATORI, ATTREZZATURE DI LAVORO – COMPRESI I VDT - O AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI.

54

### OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore **deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro**, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni.

Conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro



a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) **osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro**, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;



55

### OBBLIGHI DEI LAVORATORI

c) OMISSIS

d) OMISSIS

e) **segnalare immediatamente** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), **nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente**, in caso di urgenza, **nell'ambito delle proprie competenze e possibilità** .....**per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;**



56

### OBBLIGHI DEI LAVORATORI

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;



**h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;**

**sottoporsi ai controlli sanitari previsti** dalla legge comunque disposti dal medico competente.



57



**Questa  
lezione  
è terminata**

58

**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**

59